

A.C. 3687-A e abb.

ORDINI DEL GIORNO

S. 1905 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (*Approvato dal Senato*).

N. 3.

Seduta del 30 novembre 2010

La Camera,

premesso che:

tra i principi ispiratori e le finalità del provvedimento in esame vi è l'effettiva realizzazione del diritto allo studio;

l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione; la normativa che disciplina le Scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina 368, in attuazione della «Direttiva è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli»; l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 162, recante disposizioni in materia di Repubblica 10 marzo 1982, n. «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati inoltre l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale; emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della direttiva comunitaria 26/82/CEE, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 1999 n. necessaria

equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette; la disciplina prevista dal decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante disposizioni in materia di «Riassetto scuole di specializzazione di area sanitaria», incide sul diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a chiunque acceda ad un percorso di alta formazione (si rischia infatti che la specializzazione diventi un privilegio accessibile solo a chi può mantenersi gli studi) e sul diritto al lavoro, inteso come diritto a svolgere secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale;

la *ratio* originaria del decreto ministeriale 1° agosto 2005 era individuabile proprio nella necessità di focalizzare quegli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto agli articoli 34 e seguenti del decreto 368: diritto all'inquadramento dell'attività svolta da legislativo 1999 n. soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo e determinato annualmente con decreto ministeriale; il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione nell'estensione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano nei confronti dei laureati «non medici» specializzandi afferenti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale del futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

raccomanda al Governo

di adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di garantire, all'interno dell'ordinamento italiano, la piena, effettiva ed organica equiparazione dello *status* giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, e comunque degli specializzandi non medici, a quello degli specializzandi medici, in materia di accesso e frequentazione post-laurea delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.
9/3687/1. D'Anna, Barani, Vaccaro

Approvato nella seduta del 30 novembre 2010